
### PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

# COMUNE DI CASINA





## **NORME DI ATTUAZIONE**

Adozione: Approvazione:




centro cooperativo di progettazione sc architettura ingegneria urbanistica

via Lombardia n.7 42124 Reggio Emilia tel 0522 920460 fax 0522 920794 www.ccdprog.com e-mail: info@ccdprog.com c.f.p. iva 00474840352







## COMUNE DI CASINA (Provincia di REGGIO EMILIA)

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### **INDICE**

| 1      | PREMESSA  | 1                                     |
|--------|---|---------------------------------------|
| 2      | CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI  | 2                                     |
|        | 2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA   | 2                                     |
|        | 2.3 ZONE OMOGENEE  2.3.1 Limiti di zona  2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore  2.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI  | 3                                     |
| 0      | 2.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali  | 5<br>7<br>7<br>8<br>8<br>9            |
| 3      | 3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 3.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZION DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO"  3.2.1 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di "Previsione Impatto Acustico"  3.2.2 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di "Valutazione Clima Acustico"  3.3.3 CONTENUNTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO1 | 9<br>NE<br>10<br>di<br>11<br>di<br>11 |
| 5<br>A | 4.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO1   | 16<br>O                               |
| 6      | 5.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI  | 17<br>17                              |
|        | 6.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.1 6.2 STRUMENTI DI VERIFICA  | 18<br>18<br>18<br>'A'                 |
|        | 7.1 DISPOSIZIONI GENERALI       2         7.1.1 Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE       2         7.1.2 Art. 2 DEFINIZIONI       2         7.2 CANTIERI       2         7.2.1 Art 3 – GENERALITA'       2         7.2.2 Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI       2         7.2.3 Art. 5 – CASI PARTICOLARI       2  | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20      |
|        | 7.2.4 Art. 6 – PROCEDURE  | 21<br>22                              |

| 7.4 | MANIFE   | ESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBL | .ICO, FESTE |
|-----|----------|--|-------------|
| POP | OLARI ED | D ASSIMILABILI                                 | 22          |
| 7.4 | .1 Art.  | . 8 – DEFINIZIONI                              | 22          |
| 7.4 | .2 Art.  | . 9 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI        | 22          |
| 7.4 | .3 Art.  | . 10 – PROCEDURE                               | 23          |
| 7.5 | PARTIC   | COLARI SORGENTI SONORE                         | 23          |
| 7.5 | 5.1 Art. | . 11 -PARTICOLARI SORGENTI SONORE              | 23          |
| 7.6 | DISPOS   | SIZIONI FINALI                                 | 24          |
| 7.6 | 5.1 Art. | . 12 – MISURE E CONTROLLI                      | 24          |
| 7.6 | 5.2 Art. | . 13 – SANZIONI                                | 24          |
| 7.6 | 5.3 Art. | . 14 – DISPOSIZIONI FINALI                     | 24          |

### 1 PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi di fruizione della popolazione.

Il presente documento è lo strumento tecnico che definisce i requisiti, le prescrizioni e gli adempimenti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento è articolata nei capi di seguito elencati, in base alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto":

- CAPO I CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari) con i relativi allegati.
- CAPO II TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente, e relativi allegati.
- CAPO III ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

### 2 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### 2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 Relazione Illustrativa
- Elaborato 2 Cartografia Tav. 02 ovest 01 est (scala 1/10000)
- Elaborato 3 Norme tecniche di attuazione

### 2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n° 15 Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale nº 2053 del 09/10/2001 Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 nº 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- DPR n. 142 del 30/03/2004 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare
- DGR 673/04 Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.
- L. n. 106 del 12/07/2011, Semestre europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia
- D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4- quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122
- DGR 1369 del 17/09/2012, D.Lgs 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" Approvazione delle "Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna"
- DL n° 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

### 2.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

### CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

### CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

### CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

### CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

### CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

### CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PSC. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 2.2) e al Piano Strutturale Comunale.

### 2.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

| CLAS                                   | SSIFICAZIONE DEL TERRITORIO       | VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA) |                  |  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| CLAS                                   | SSIFICAZIONE DEL TERRITORIO       | Periodo diurno                   | Periodo notturno |  |
| Classe I Aree particolarmente protette |                                   | 45                               | 35               |  |
| Classe II                              | Aree prevalentemente residenziali | 50                               | 40               |  |
| Classe III                             | Aree di tipo misto                | 55                               | 45               |  |
| Classe IV                              | Aree di intensa attività umana    | 60                               | 50               |  |
| Classe V                               | Aree prevalentemente industriali  | 65                               | 55               |  |
| Classe VI                              | Aree esclusivamente industriali   | 65                               | 65               |  |

Tab. 2-1 - Valori limite di emissione

| CLAS       | SSIFICAZIONE DEL TERRITORIO       | VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA) |                  |  |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| CLAS       | SIFICAZIONE DEL TERRITORIO        | Periodo diurno                    | Periodo notturno |  |
| Classe I   | Aree particolarmente protette     | 50                                | 40               |  |
| Classe II  | Aree prevalentemente residenziali | 55                                | 45               |  |
| Classe III | Aree di tipo misto                | 60                                | 50               |  |
| Classe IV  | Aree di intensa attività umana    | 65                                | 55               |  |
| Classe V   | Aree prevalentemente industriali  | 70                                | 60               |  |
| Classe VI  | Aree esclusivamente industriali   | 70                                | 70               |  |

Tab. 2-2 - Valori limite di immissione

|   |                                   | VALORI DI ATTENZIONE (dBA) |          |               |          |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| CLAS                                      | SSIFICAZIONE DEL TERRITORIO       | Riferito a 1 ora           |          | Riferito a Tr |          |
|   |                                   | Diurno                     | Notturno | Diurno        | Notturno |
| Classe I Aree particolarmente protette    |                                   | 60                         | 45       | 50            | 40       |
| Classe II                                 | Aree prevalentemente residenziali | 65                         | 50       | 55            | 45       |
| Classe III Aree di tipo misto             |                                   | 70                         | 55       | 60            | 50       |
| Classe IV Aree di intensa attività umana  |                                   | 75                         | 60       | 65            | 55       |
| Classe V Aree prevalentemente industriali |                                   | 80                         | 65       | 70            | 60       |
| Classe VI Aree esclusivamente industriali |                                   | 80                         | 75       | 70            | 70       |

Tab. 2-3 - Valori di attenzione

| CLAS       | SSIFICAZIONE DEL TERRITORIO       | VALORI DI QUALITA' (dBA) |                  |  |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| CLAS       | SIFICAZIONE DEL TERRITORIO        | Periodo diurno           | Periodo notturno |  |
| Classe I   | Aree particolarmente protette     | 47                       | 37               |  |
| Classe II  | Aree prevalentemente residenziali | 52                       | 42               |  |
| Classe III | Aree di tipo misto                | 57                       | 47               |  |
| Classe IV  | Aree di intensa attività umana    | 62                       | 52               |  |
| Classe V   | Aree prevalentemente industriali  | 67                       | 57               |  |
| Classe VI  | Aree esclusivamente industriali   | 70                       | 70               |  |

Tab. 2-4 – Valori di qualità

Le definizioni di tali valori, sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95 e smi.

### 2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

- 1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.
- I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;
- 2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.
- 3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)
- I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori per limite differenziale di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 2.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

#### 2.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

### 2.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Si riportano nelle successive tabelle 2.5 e 2.6 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

| Tipo di Strada<br>(secondo Codice | Sottotipo | Ampiezza fascia<br>(m) | Scuole, ospedali,<br>case di cura e di<br>riposo                            |                   | Altri ricettori                  |                   |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| della strada)                     |           | (111)                  | Diurno<br>(dBA)   | Notturno<br>(dBA) | Diurno<br>(dBA)                  | Notturno<br>(dBA) |
| A - autostrada                    |           | 250                    | 50  | 40                | 65                               | 55                |
| B – extraurbana principale        |           | 250                    | 50  | 40                | 65                               | 55                |
| C – extraurbana                   | C1        | 250                    | 50  | 40                | 65                               | 55                |
| secondaria                        | C2        | 150                    | 50  | 40                | 65                               | 55                |
| D – urbana di<br>scorrimento      |           | 100                    | 50  | 40                | 65                               | 55                |
| E – urbana di<br>quartiere        |           | 30                     | riportati in ta   | abella C alle     | nel rispetto d<br>egata al D.P.0 | C. 14/11/97       |
| F – locale                        |           | 30                     | e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane |                   |                                  |                   |

Tab. 2-5 - Strade di nuova realizzazione

| Tipo di Strada<br>(secondo codice | Sottotipo Amp | Ampiezza fascia   | Scuole, ospedali,<br>case di cura e di<br>riposo  |                   | Altri ricettori |                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| della strada)                     | _             | (m)               | Diurno<br>(dBA)   | Notturno<br>(dBA) | Diurno<br>(dBA) | Notturno<br>(dBA) |
| A - autostrada                    |               | 100<br>(fascia A) | 50  | 40                | 70              | 60                |
| A - autostrada                    |               | 150<br>(fascia B) | 50  | 40                | 65              | 55                |
| B – extraurbana                   |               | 100<br>(fascia A) | 50  | 40                | 70              | 60                |
| principale                        |               | 150<br>(fascia B) | 30  | 40                | 65              | 55                |
|                                   | Ca            | 100<br>(fascia A) | 50 40   | 40                | 70              | 60                |
| C – extraurbana                   | Oa Oa         | 150<br>(fascia B) |   | 40                | 65              | 55                |
| secondaria                        | Cb            | 100<br>(fascia A) | 50  | 40                | 70              | 60                |
|                                   | СБ            | 50<br>(fascia B)  | 30  | 40                | 65              | 55                |
| D – urbana di                     | Da            | 100               | 50  | 40                | 70              | 60                |
| scorrimento                       | Db            | 100               | 50  | 40                | 65              | 55                |
| E – urbana di<br>quartiere        |               | 30                | Definiti dai Comuni nel rispetto del valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/9 |                   |                 |                   |
| F – locale                        |               | 30                | e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane                   |                   |                 |                   |

Tab. 2-6 - Strade esistenti e assimilabili

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

### 2.4.2 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PSC vigente.

### 2.4.3 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2)

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

### 2.4.4 Attività temporanee

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona e orari, stabiliti dalla Zonizzazione, per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Le attività temporanee sono disciplinate dalle disposizioni che costituiscono il "**Regolamento acustico Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee**", il quale integra il Regolamento di Igiene, in conformità del D.G.R. 21/01/2002, n 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 09/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole

- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il I° comma dell'art. 659 del C.P.

Il "Regolamento acustico Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" è riportato al Capo VI delle presenti Norme.

### 2.4.5 Attività all'interno di Zone in Classe I

Le aree particolarmente protette, destinate al riposo ed allo svago, i parchi pubblici e le aree scolastiche, sono caratterizzate da una serie di attività funzionali alla loro fruizione.

Questa tipologia di aree va tutelata solamente rispetto al rumore generato da attività esterne, per questo, se il rumore deriva da attività svolte all'interno della stessa area non si applicano i limiti acustici della classe di appartenenza, fermo restando il rispetto dei limiti per le aree prospicenti.

Tale concetto si applica a tutti i tipi di attività svolti all'interno delle aree di Classe I.

### 2.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.S.C.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

### 1. CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico; La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II

### 2. CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto 3.

### 3. CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

#### 2.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori di attenzione. Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

### 3 CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

### 3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano,
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, <u>in sede di formazione dei PUA</u>, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

• l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)

 l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

<u>In sede di presentazione dei PUA</u> dovrà essere allegata una **Relazione di Clima/Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente e seguendo quanto indicato nella DGR 673/04, contenente:

- 1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definita al successivo punto 3.3, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
- 2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
- 3. Indicazione per ogni zona acustica individuata dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
  - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
  - densità di popolazione (abitanti/Ha)
  - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
  - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani, con l'eventuale caso specifico in attuazione della vigente normativa (es. DPR 142/04)

L'assenza della Relazione di Clima/Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda, ad eccezione dei casi in cui è prevista l'autocertificazione ai sensi della DGR 673/04.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, che apportano modifiche alla zonizzazione acustica deve seguire il contestuale aggiornamento della stessa.

### 3.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO"

Alla richiesta di titolo edilizio abilitativo, deve essere allegata la Documentazione di "Clima/Impatto Acustico" in conformità a quanto indicato sulla D.G.R. n° 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della

valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico', per tutti gli interventi indicati nel Capo I Art. 1 comma 1 e 4 della citata DGR 673/2004.

3.2.1 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di "Previsione di Impatto Acustico"

La documentazione previsionale di impatto acustico deve essere contenuta in tutte le domande per il rilascio di titoli abilitativi, le domande di licenze ed autorizzazioni di cui all'art. 8 comma 4 della L 447/1995 e smi.

La documentazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 comma 2 della L 447/1995 e smi, deve essere inoltre predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) disposte ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, ovvero su richiesta del Comune.

Fanno eccezione tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 277/2011 (le categorie di imprese di cui all'art 2 del DM 18 aprile 2005), a bassa rumorosità elencate nell'allegato B dello stesso DPR 227/2011, che sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (art 4 comma 1 DPR 277/2011), mentre per tutte le altre attività la documentazione di impatto acustico, o la dichiarazione sostitutiva nei casi possibili, è comunque dovuta (vedi cap 3.3).

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda a costruire.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è fatto obbligo di presentare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le eventuali emissioni superiori ai limiti di norma, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 e smi.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti, per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione redatta da un tecnico competente in acustica che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa (Relazione di Collaudo Acustico).

3.2.2 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di "Valutazione di Clima Acustico"

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate dagli interventi di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 e smi.

Fanno eccezione tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 277/2011 art 4 comma 1, che sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di clima acustico, mentre per tutte le altre attività la documentazione di clima acustico, o la dichiarazione sostitutiva nei casi possibili, è comunque dovuta (vedi cap. 3.3).

Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm.

L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 106 del 2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è consentita anche per gli interventi relativi ad edifici adibiti a civile abitazione prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo abilitativo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico, qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda a costruire.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

### 3.3 CONTENUNTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di previsione d'impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività; mentre la valutazione di clima acustico deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalle opere soggette (cfr art 5 e 6 della DGR 673/04).

La documentazione di previsione d'impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale (art. 2 della L 447/1995 e smi) e devono contenere gli elementi riportati all'art. 1 comma 6 della DGR 673/04 di seguito elencati:

- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale.
- b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Inoltre la documentazione dovrà contenere quanto indicato al capo II della DGR 673/04 per la valutazione di impatto acustico relativa a:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- infrastrutture stradali;

- impianti produttivi
- centri commerciali, grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi;
- particolari attività a carattere temporaneo

In alternativa, per tutte le attività diverse da quelle elencate nell'allegato B del DPR 227/2011, per cui è mantenuto l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, Legge 447/1995 e smi), secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004 con indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore (art 10 c. 7 della LR 15/2001), è possibile fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 1) solo nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumore individuati del DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate, ai sensi della L 447/95 e smi, art. 2 c. 6, esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente l'attività in quanto è limitata a dichiarazioni di fatti, notizie e informazioni di diretta conoscenza e non presuppone valutazioni tecniche specifiche (DGR 673/04, art. 1, c.7).

Anche la documentazione di clima acustico, relativa a tutti gli interventi soggetti, dovrà contenere quanto indicato al capo III della DGR 673/04, con le eccezioni previste per le quali può essere presentata la dichiarazione sostitutiva (allegato 2).

### **ALLEGATO 1**

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTTO ACUSTICO

Allo Sportello Unico del Comune di CASINA

| Il sottoscritto il nato a il residente in via n   |
|---|
| residente in via n n n n  |
| legale rappresentante   |
| titolare  |
| altro (specificare:)  |
| della (ditta, circolo, associazione, etc)   |
| con sede legale in(via, località, comune, provincia, telefono, fax)   |
| (via, iocalita, comano, provincia, tolorono, taxy   |
| C. F. o P. IVA  |
| Richiesta edilizia  |
| Intervento relativo alla seguente attività  |
| sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta NON E' SOGGETTO alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto:  A) non rientra nell'elenco del art. 1 comma 1 della DGR 673/04, trattandosi di:  attività che non utilizza macchinari o impianti rumorosi.  attività che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico |
| B) Rientra nelle attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR 227/2011 ma che nei medesimi locali non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero non saranno svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;   |
| C) Rientra nelle attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR 227/2011 che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali);  |
| D) Non rientra nelle attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR 227/2011 e rispetta i limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali);   |
| Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle<br>responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00  |
| Data Firma  |

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

### **ALLEGATO 2**

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Allo Sportello Unico del Comune di CASINA

| II sottoscritto via  | nato a                               | il   |
|--|--------------------------------------|--|
|  | n                                    |  |
| in qualità di:   |                                      |  |
| <ul><li>legale rappresentante</li><li>titolare</li></ul>   |                                      |  |
|  |                                      | ,  |
| altro (specificare:  della (ditta, circolo, associazione, etc.)  | ;)                                   | <b></b>                                      |
| con sede legale in   |                                      |  |
| (via, lo   | calità, comune, provincia, telefono, | fax)   |
| C. F. o P. IVA   |                                      |  |
| Richiesta edilizia   |                                      |  |
| Intervento relativo alla seguente a  |                                      |  |
|  |                                      |  |
| sotto la propria responsabilità ch<br>alla presentazione della documen<br>A) non rientra nell'elenco del | ntazione di clima acustico in q      | uanto  |
| Ed in quanto l'intervento e  in area distante ad attivit   |                                      |  |
| <ul> <li>lontano da infrastrutture</li> </ul>  |                                      |  |
| in zone in cui non sono p  | presenti altre sorgenti acustich     | ne di rilievo                                |
| <ul><li>B) Rientra nei casi di cui all'a</li><li>C) Rientra nei casi di esclusio</li></ul>               |                                      | allegato B, al n°;                           |
| Confermo che i dati e le notizie forni<br>responsabilità e delle pene stabilite dall'art                 |                                      | oondono a verità, consapevole delle          |
| Data   | Firma                                |  |
| N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in p<br>documento di identità del sottoscrittore (art. 38       |                                      | allegare copia fotostatica non autentica del |

### 4 CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

### 4.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 2.5, punto 2. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II.

Con riferimento al comma 4 art. 7 della LR 15/01, si ricorda che gli ambiti in progetto che concorrono a determinare le situazioni di potenziale conflitto sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

## 5 CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (zone con confini incompatibili) in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche:
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione previsti alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L 447 del 1995 e smi (tab 2.3 del documento).

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai valori di attenzione).

### 5.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447/95 e smi e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, anche in relazione al Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi. (Art. 5, comma 4 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000 (vedi art. 8 LR 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

II PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95 e smi):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

### 5.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
  - obiettivi da perseguire;
  - azioni da attivare;
  - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia, che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del PdRA;
- e) individuazione cartografica.

### 5.3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/2001 le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai limiti di immissione, di emissione e ai valori di attenzione fissati dalla classificazione stessa.

In caso di superamento di tali valori le imprese predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risanamento contenente le modalità e tempi di adequamento.

Le imprese attuano il Piano di Risanamento entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione.

Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento l'Amministrazione Comunale ha facoltà, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, di prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4

dell'art. 6 della L 447/95.

### 6 CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

### 6.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.S.C.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

### 6.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Ai fini della corretta interpretazione delle classi acustiche del territorio si specifica che un edificio che ricade tra due o più classi acustiche differenti assume la classe acustica più elevata tra quelle intersecate. Le aree di sedime stradale o più in generale di proprietà comunale facenti parte della strada assumono la classe acustica della viabilità a cui fanno riferimento. Eventuali altri elementi per i quali la classe d'appartenenza risulti di difficile interpretazione a causa di problematiche legate alla rappresentazione grafica, acquisiscono la classe acustica più alta tra quelle a confine.

### 6.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 2.3.

### 6.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art 2 comma 1 L 447/95 e smi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (art 13 lett. b. del D.Lgs. 42 del 17/02/2017).

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, della L 447/1995 e smi, ovvero in caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima

Acustico, nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede immediatamente alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'art 13 lett. c. del D.Lgs. 42 del 17/02/2017), fatte salve altresì le sanzioni eventualmente stabilite da altri Regolamenti Comunali. Con la stessa ordinanza il Sindaco richiede inoltre:

- la valutazione mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di zona;
- l'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopra citati limiti:
- i tempi di esecuzione delle diverse fasi.

Nel caso di esecuzione lavori senza che sia stata presentata la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, il sindaco provvede a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'art 13 lett. c. del D.Lgs. 42 del 17/02/2017) ed a richiedere con la medesima ordinanza gli stessi adempimenti di cui al comma precedente.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione, nei casi richiesti, della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle Relazione di Impatto Acustico, Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

## 7 CAPO VI – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

### 7.1 DISPOSIZIONI GENERALI

### 7.1.1 Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Capo VI definisce ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/2002 n° 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione del periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepitii di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Per questo tipo di disturbo vige Il Regolamento di Polizia Urbana al capo III "Pubblica quiete e tranquillità delle persone".

### 7.1.2 Art. 2 DEFINIZIONI

Il presente Capo norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere di attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

### 7.2 CANTIERI

### 7.2.1 Art 3 – GENERALITA'

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

### 7.2.2 Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività' dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM)  $\geq 10 \text{ minuti}$ , rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Dalle ore 7:00 alle ore 8:00, dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 20:00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni rumorose venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

### 7.2.3 Art. 5 – CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

### 7.2.4 Art. 6 - PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati all'art. 4 è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della prescritta documentazione di cui all'Allegato R1. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato R2, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, della documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione nei termini indicati al presente articolo.

### 7.3 ATTIVITA' AGRICOLE

### 7.3.1 Art. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

### 7.4 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

#### 7.4.1 Art. 8 – DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

### 7.4.2 Art. 9 – CRITERI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nell'area individuata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/00 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate previste e limiti da rispettare.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2 del presente Regolamento.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

L'Autorità Comunale, con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente Articolo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabella 2 allegata, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. La determina iniziale sarà mantenuta aggiornata dalla stessa Autorità Comunale.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

I valori di LAeq di cui alle seguenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

### 7.4.3 Art. 10 – PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato R3 al presente Regolamento. In questo caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato R4, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

#### 7.5 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

#### 7.5.1 Art. 11 –PARTICOLARI SORGENTI SONORE

### 1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

### 2.Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

### 3. Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse.

### 4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

 fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

### 7.6 DISPOSIZIONI FINALI

### 7.6.1 Art. 12 – MISURE E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata:
- b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

### 7.6.2 Art. 13 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 500,00 a 20.000,00 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95 modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 42 del 17/02/2017.

### 7.6.3 Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento integra e completa il Regolamento di Igiene, ed è parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Reggio Emilia, Novembre 2018

| Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale RER/00495 | : |
|--|---|
| Ing. Simone Caiti                                      |   |

NTA- casina.docx

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO** 

### **ALLEGATO R1**

### (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui all'art .4 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

# DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CANTIERE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico del Comune di Casina

|   |  | del Cor   | mune di Casina                  |
|---|--|---|---------------------------------|
| II sottoscritto   |  | nato a<br>n   | il                              |
| residente in  | _ via                                    | n   | _                               |
| in qualità di:  |  |   |                                 |
| <ul> <li>legale rappresentante</li> </ul>   | 9  |   |                                 |
| <ul> <li>titolare</li> </ul>  |  |   |                                 |
|   |  |   |                                 |
| della ditta   |  |   |                                 |
| con sede legale in  |  | · · · · · · · · ·   |                                 |
|   | (via, localita                           | à, comune, provincia, telefono, fax)  |                                 |
| C. F. o P. IVA  |  |   |                                 |
| per l'attivazione di un ca  | ntiere:                                  |   |                                 |
| <ul><li>edile o stradale</li></ul>  |  |   |                                 |
|   |  | straordinaria di fabbricati   |                                 |
| con sede in via<br>per il periodo dal   | <del></del>                              | n   |                                 |
| per il periodo dal  | aı                                       |   |                                 |
|   |  | COMUNICA  |                                 |
| A tal fine dichiara di ris  | spettare gli o                           | ai sensi dell'art. 10 della L. R.<br>orari ed i valori limite indicati<br>delle attività rumorose tempo | all'art. 4 del Regolamento      |
| Allego alla presente doc<br>1) Planimetria dell'area i<br>gli spazi confinanti, ut<br>2) Ogni altra informazion | interessata d<br>tilizzati da pe         | all'attività con evidenziate le s<br>ersone o comunità.   | sorgenti sonore, gli edifici e  |
| Confermo che i dati e le r<br>responsabilità e delle pene stal  | notizie forniti n<br>bilite dall'art. 76 | ella presente domanda corrispondo<br>del DPR 445/00   | ono a verità, consapevole delle |
| Data  | _  | Firma   |                                 |

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

### **ALLEGATO R2**

### (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantièri che <u>NON</u> rispettano orari e valori limite di cui di cui all'art .4 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

# DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CANTIERE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di Casina

| Il sottoscritto                              |                   | nato a                            | il |   |
|--|-------------------|-----------------------------------|----|---|
| residente in                                 | via               | n                                 |    |   |
| in qualità di:                               |                   |                                   |    |   |
| <ul> <li>legale rappresentar</li> </ul>      | nte               |                                   |    |   |
| <ul> <li>titolare</li> </ul>                 |                   |                                   |    |   |
| <ul> <li>altro (specificare:</li> </ul>      |                   |                                   |    | ) |
| della ditta                                  |                   |                                   |    | _ |
| con sede legale in                           |                   |                                   |    |   |
| -  | (via, località, o | comune, provincia, telefono, fax) |    |   |
| C. F. o P. IVA_<br>per l'attivazione di un c | cantiere:         |                                   |    |   |
| □ edile o stradale                           |                   |                                   |    |   |
| <ul> <li>ristrutturazione o m</li> </ul>     | nanutenzione stra | aordinaria di fabbricati          |    |   |
| con sede in via                              |                   | n                                 | _  |   |
| per il periodo dal                           | al                |                                   |    |   |

### **CHIEDE**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001.

| A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:  |
|---|
|   |
| Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:   |
| <ul> <li>a) planimetria dell'area interessata in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;</li> <li>b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;</li> </ul> |
| <ul> <li>c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;</li> <li>d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;</li> <li>e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.</li> <li>f) Ogni altra informazione ritenuta utile</li> </ul>   |
| Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.  |
| Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00   |
| Data Firma  |

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

### **ALLEGATO R3**

### (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE) da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui all'art.9 del regolamento comunale

per la disciplina delle attività rumorose temporanee

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico del Comune di Casina

| Il sottoscritto via via  | nato a  | il                          |
|--|---|-----------------------------|
| residente in via   | n   |                             |
| in qualità di:   |   |                             |
| <ul> <li>legale rappresentante</li> </ul>  |   |                             |
| <ul><li>titolare</li></ul>   |   |                             |
| • altro (specificare:<br>della (ditta, circolo, associazione, etc)_  |   | )                           |
| della (ditta, circolo, associazione, etc)_   |   |                             |
| con sede legale in   | alità, comune, provincia, telefono, fax)                  |                             |
|  | ilita, comune, provincia, telefono, fax)                  |                             |
| C. F. o P. IVA   |   |                             |
| per l'attivazione della manifestazior  |   |                             |
| con sede in via  | n   | _                           |
| con sede in viaal _<br>per il periodo dalal _<br>con il seguente orario: dalle                                       |   |                             |
| con il seguente orario: dalle  | alle  |                             |
|  | COMUNICA  |                             |
| di rientrare nelle condizioni stabilite  | e ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/                   | 2001.                       |
| A tal fine dichiara di rispettare gli comunale per la disciplina in deroga Allego alla presente documentazion        | a delle attività rumorose temporan                        |                             |
| 1) Planimetria dell'area interessata<br>gli spazi confinanti, utilizzati da p<br>2) Ogni altra informazione ritenuta | persone o comunità.                                       | genti sonore, gli edifici e |
| Confermo che i dati e le notizie forniti responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 7                           | nella presente domanda corrispondono<br>76 del DPR 445/00 | a verità, consapevole delle |
| Data   | Firma   |                             |

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

### **ALLEGATO R4**

### (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE) da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui all'art .9 del regolamento comunale

per la disciplina delle attività rumorose temporanee

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico del Comune di Casina

| Il sottoscritto                       |                  | nato a                            | il |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
| residente in                          | via              | n                                 |    |
| in qualità di:                        |                  |                                   |    |
| <ul> <li>legale rappresent</li> </ul> | tante            |                                   |    |
| <ul> <li>titolare</li> </ul>          |                  |                                   |    |
| della (ditta, circolo, as             | sociazione, etc) |                                   | )  |
| 3 –                                   |                  | comune, provincia, telefono, fax) |    |
| C. F. o P. IVA                        |                  |                                   |    |
|                                       | al               | carattere temporaneo:nalle        |    |
|                                       |                  | CHIEDE                            |    |

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001.

| A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art 9 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:  |
|--|
|  |
|  |
| Allega alla presente la documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:   |
| <ul> <li>a) planimetria in scala adeguata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgent sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;</li> <li>b) relazione tecnico – descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;</li> <li>c) stima dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livell acustici;</li> <li>d) ogni altra informazione ritenuta utile.</li> </ul> |
| Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.   |
| Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00  |
| Data Firma   |
| N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare conia fotostatica non autentica de   |

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

| TABELLA 1 - COMUNE DI CASINA   |       |    |    |    |     |   |     |  |
|--|-------|----|----|----|-----|---|-----|--|
| - Manifestazioni a valenza pubblica-   |       |    |    |    |     |   |     |  |
| svolgimento di manifestazioni a valenza pubblica  Afflusso atteso Durata h/giorno di giorni Limite in facciata LASIow orario per il pu |       |    |    |    |     | Limite di<br>esposizione<br>per il pubblico<br>LASmax |     |  |
| Casina centro capoluogo*   | >1000 | 16 | 11 | 70 | 75  | 2.00  | 108 |  |
| Cortogno campo polivalente ex scuole*  | >300  | 8  | 6  | 95 | 100 | 2.00  | 108 |  |
| Migliara Zona Chiesa   | >300  | 8  | 1  | 95 | 100 | 2.00  | 108 |  |
| Costaferrata campo polivalente scuola  | >300  | 12 | 4  | 70 | 75  | 2.00  | 108 |  |

<sup>\*</sup> area disponibile per grandi eventi non programmati

Centro Cooperativo di Progettazione – RE -

### **TABELLA 2a - COMUNE DI CASINA**

### - Manifestazioni a valenza pubblica-

| - Manifestazioni a Valenza pubblica-            |                    |                    |                     |                         |                                 |                  |   |  |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---|--|
| Tipologia di manifestazione                     | Afflusso<br>atteso | Durata<br>h/giorno | n. Max<br>di giorni | Limite in facciata LAeq | Limita<br>LASIow<br>In facciata | Limite<br>orario | Limite di<br>esposizione<br>per il pubblico<br>LASmax |  |
| "Fiera del Parmigiano Reggiano" a Casina centro | >1000              | 16                 | 4 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Natale – Mercato gastronomico                   | >1000              | 16                 | 1 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Festa del Cicciolo                              | >1000              | 16                 | 1 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Moto Raduno                                     | >1000              | 16                 | 3 gg                | 95                      | 100                             | 2.00             | 108   |  |
| Street food gastronomico                        | >1000              | 16                 | 2 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Sagra di Migliara                               | >300               | 8                  | 3 gg                | 95                      | 100                             | 2.00             | 108   |  |
| "Sagra Beata Vergine monte Carmelo" Cortogno    | >300               | 8                  | 1 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Tortellata                                      | >300               | 8                  | 2 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Polentata                                       | >300               | 4                  | 1 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Festa del marone del faieto                     | >300               | 8                  | 1 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| Cena di solidarietà                             | >300               | 4                  | 1 gg                | 70                      | 75                              | 2.00             | 108   |  |
| "Fiera millenaria di Paullo" Costaferrata       | >300               | 12                 | 4 gg                | 70                      | 75                              | 1.00             | 108   |  |

### **TABELLA 2b - COMUNE DI CASINA**

- Manifestazioni private-

| Tipologia di Manifestazione  | Afflusso<br>atteso | Durata          | n. Max<br>di giorni | Limite in facciata Laeq | Limite<br>LASIow<br>In facciata | Limite orario | Limite di<br>esposizione<br>per il<br>pubblico<br>LASmax |
|--|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| Concerti e manifestazioni all'aperto   | > 1000             | 4 h             | Non definita        | 95                      | 100                             | 2.00          | 108  |
| Concerti e manifestazioni all'aperto   | < 1000             | 4 h             | Non definita        | 85                      | 90                              | 2.00          | 108  |
| Concerti e/o manifestazioni al chiuso  | > 1000             | Non<br>definita | Non definita        | 70                      | 75                              | 2.00          | 108  |
| Manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (Pubblico Esercizio ecc.) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora | ///                | Non<br>definita | Non definita        | 70                      | 75                              | 2.00          | 108  |
| Manifestazioni al chiuso a supporto di altre attività (Pubblico Esercizio ecc.) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora  | ///                | Non<br>definita | Non definita        | 60                      | 65                              | 2.00          | 108  |

NB: tutte le manifestazioni diverse da quelle di tabella 2a si devono attenere ai limiti di tabella 2b

Centro Cooperativo di Progettazione – RE -